

Allegato n. 4 - Art. 55 - PIANI INTERRATI - TESTO MODIFICATO

1. Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano in tutto al di sotto della quota 0,00 di riferimento prevista dal progetto o quando la parte interrata sotto la suddetta quota di riferimento è superiore ai 2/3 dell'altezza utile.
2. I locali dei piani interrati non possono essere utilizzati come locali abitabili o agibili, ovvero:
 - a. soggiorno, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
 - b. alloggi monostanza;
 - c. uffici, studi professionali, gabinetti medici;
 - d. negozi di vendita, palestre, sale da spettacolo;
 - e. laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
 - f. officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio e relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
 - g. parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine, ma a riparazioni, lavaggi, controlli e vendite;
 - h. depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia, salvo quanto previsto al successivo art. 63;
 - i. aule scolastiche e sale di lettura;
 - j. lavanderie inserite in abitazioni e stenditoi;
 - k. stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d'uso;
3. Viceversa possono essere utilizzati come locali accessori, in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni, ovvero a:
 - a. servizi igienici, bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e degli ambienti di lavoro;
 - b. ripostigli, magazzini, cantine e depositi in genere;
 - c. autorimesse di solo posteggio;
 - d. locali per alloggio macchinari;
 - e. scale e vani scala;
 - f. corridoi e disimpegni;
 - g. locali per deposito occasionale;
 - h. locali con caratteristiche analoghe a quelli di cui sopra e non espressamente elencati.
4. L'altezza minima interna utile dei locali di cui alle utilizzazioni ammesse dal presente articolo, non deve essere inferiore a mt. 2,40, salvo quanto stabilito da leggi o regolamenti specifici, ad eccezione dei "locali di servizio" che possono avere altezza utile interna inferiore a mt.2,40 e dei locali destinati a scale e vani scala. Per tutti i locali ai piani interrati, ferma l'osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, deve essere garantito l'isolamento dall'umidità e assicurato un ricambio d'aria, anche mediante accorgimenti e apparecchiature meccaniche. Nell'eventualità che il flusso e le acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, previo parere dell'Ufficio Lavori Pubblici Comunale.
5. Sono inoltre ammissibili le seguenti destinazioni:
 - sale da spettacolo, ritrovo e riunioni;
 - palestre, locali per fitness-sauna-bagni terapeutici;
 - sale da ballo, discoteche;
 - lavanderie di servizio all'attività principale.

Per le destinazioni di cui al precedente punto 5, prima del rilascio del provvedimento legittimante dovrà essere acquisito un parere igienico-sanitario dal Gruppo Operativo Nuovi

~~Insedimenti Produttivi della Zona sanitaria 4 attivato presso il Dipartimento di Prevenzione della AUSL 9 di Grosseto~~ **dovranno essere acquisiti i pareri igienico-sanitari e di sicurezza da parte delle autorità competenti** per le valutazioni specifiche di merito e le eventuali richieste di deroga.

Per queste destinazioni è obbligatorio acquisire preventivamente all'inizio dell'attività il nulla-osta delle autorità sanitarie e degli enti competenti in materia di igiene-sicurezza e prevenzione incendi.

- 6. Per il recupero e la valorizzazione delle Mura Medicee di Grosseto è ammesso il riuso dei locali interrati e non per lo svolgimento di attività di ristorazione, espositive e commerciali , previa acquisizione dei pareri igienico-sanitari e di sicurezza, nonché il parere della Soprintendenza per le valutazioni specifiche di merito e le eventuali richieste di deroga.**

Per queste destinazioni è obbligatorio acquisire preventivamente all'inizio dell'attività il nulla-osta delle autorità sanitarie e degli enti competenti in materia di igiene-sicurezza e prevenzione incendi.

Legenda

~~dovrà essere~~ : testo abrogato

dovranno essere: testo introdotto